

VII. Vien stabilita una pena di Lire quattro per cadauna Libbra di Tabacco Estero, che sarà trovata, e mancando al Contrabbandiere o l'effettivo, o cauzione, in via di deposito, la Deputazione Aulica vi provvederà col prender le misure più opportune.

VIII. Senza Licenza a stampa dell' Impresario, o de' suoi Commessi non potrà alcun vender Tabacco in Foglia, o in Polvere, in qual si voglia luogo di questa Città, niuno eccettuato.

IX. Qualora l'Impresario ricorrerà, sarà accordato all'Impresa l'uso di un Ministeriale dell'Aulica Deputazione suddetta; per andar unitamente ad un Fabbrikatore, occorrendo a fare dei Sopraluoghi, e riconoscere, se dai Postieri venissero fatti miscugli nei Tabacchi esposti alla vendita, o se le Bilancie, e Pesi fossero calanti per indistigare coloro, che si prendessero tali arbitrij.

X. La Deputazione suddetta invigilerà sulla condotta dell' Impresario, e dei Venditori; e quanto a Pesi e Misure, non che alla qualità dei Tabacchi, farà esercitare quelle perquisizioni, che convenivano alla Giustizia.

XI. Tutte le suespresse discipline, dovranno essere indiminutamente osservate nei Luoghi, e Riparti del Distretto, e fatte osservare dalle Deputazioni Distrittuali dei